

REGIONE BASILICATA

Decreto 24 ottobre 2020, n.164

Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale.



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 164

OGGETTO: decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare gli articoli 4, 14 e 27 che dispongono in merito all'attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all'organo di direzione politica, nel quadro della distinzione tra politica e amministrazione, prevedendo criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie, l'organo di direzione politica si avvale di Uffici di diretta collaborazione, dotati di esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l'amministrazione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, e in particolare la *lett. a)* e la *lett. i)* dell'articolo 48, comma 1, in base alle quali il Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile e sovrintende agli uffici e ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta, e l'articolo 59 in base al quale nell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni), e in particolare l'articolo 1 laddove si prevede che con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale;



REGIONE BASILICATA

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disposizioni in materia di attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, prot. n. 79404/11A1, recante l'organizzazione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale in attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2019, prot. n. 97933/11A1, recante modifiche all'organizzazione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale in attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2020, n. 24 (Applicazione articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, prot. n. 79404/11A1);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 2020, n. 63 (Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale);

RITENUTO di dovere provvedere al riordino della disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale;

emana il seguente

DECRETO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il loro raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica della Giunta e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. Essi collaborano alla definizione e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto della regolazione, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.



REGIONE BASILICATA

2. Sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta;
- c) l'Ufficio stampa;
- d) la Segreteria.

3. Il Capo di Gabinetto, in attuazione degli indirizzi del Presidente, in particolare, coordina l'intera attività di supporto e gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale. Coadiuvava il Presidente nell'attività di indirizzo politico-amministrativo, nella predisposizione del programma di governo e delle direttive, e verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Presidente e le attività di gestione della Giunta. Il Capo di Gabinetto, inoltre, assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione, supporta l'attività istituzionale del Presidente, coadiuva il medesimo nell'attività di coordinamento delle strutture amministrative della Giunta anche impartendo idonee disposizioni su indicazione del Presidente, assicura la predisposizione degli atti monocratici e il disbrigo degli affari riservati, cura la corrispondenza istituzionale e predispone gli atti di nomina, deleghe e designazioni del Presidente, nonché le altre funzioni che il Presidente gli delega. Con provvedimento del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione.

4. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da un Vice Capo di Gabinetto, scelto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9.

5. Il Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, inoltre, di consiglieri ed esperti scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza della Giunta regionale.

ART. 3

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Presidente. In particolare:

- a) cura i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea; con gli organi Costituzionali; con gli organi ausiliari dello Stato, fatte salve le competenze del Presidente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 165 del 2001, con gli uffici nazionali; con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché con il Consiglio regionale e le strutture amministrative della Giunta regionale;
- b) svolge un ruolo di assistenza e supporto giuridico-amministrativo nelle attività istituzionali del Presidente, ivi compresa la verifica degli atti da



REGIONE BASILICATA

- sottoporre alla firma del Presidente, e la predisposizione degli atti di nomina, delega e designazioni attribuiti al Presidente;
- c) cura la rappresentanza della Presidenza, organizza il cerimoniale e le pubbliche relazioni;
 - d) cura la concessione di patrocini e la verifica dei protocolli d'intesa;
 - e) coordina il procedimento per il riscontro delle interrogazioni e delle interpellanze consiliari al Presidente e alla Giunta;
 - f) cura gli adempimenti per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei regolamenti della Regione;
 - g) coordina e supporta le attività di partecipazione del Presidente alle Conferenze permanenti dei Presidenti, Stato-regioni e Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, tenendo i rapporti con le altre regioni in relazione ai lavori delle Conferenze;
 - h) partecipa a riunioni tecniche d'intesa con le strutture amministrative della Giunta e degli altri uffici di diretta collaborazione del Presidente;
 - i) svolge attività di supporto al Presidente, in raccordo con le direzioni generali competenti, nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quelle dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Presidente, anche mediante la partecipazione a tavoli di confronto, convegni e tavole rotonde nelle materie di competenza della Giunta e in rapporto con le altre amministrazioni interessate;
 - j) coordina il flusso di informazioni dagli organismi interregionali, nazionali e comunitari verso le strutture amministrative della Giunta e gli altri uffici di diretta collaborazione del Presidente;
 - k) monitora la produzione normativa dello Stato in relazione alle materie di interesse regionale;
 - l) cura il rapporto con il CINSEDO e il monitoraggio delle attività del CIPE.

2. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, nonché tra esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, dotati di adeguata professionalità, scelto sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente.



REGIONE BASILICATA

ART. 4

(Ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta)

1. L'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta:
 - a) collabora, su richiesta delle strutture amministrative competenti, nella progettazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta;
 - b) assicura la qualità della normazione anche attraverso l'impulso e il coordinamento delle strutture amministrative competenti nella predisposizione dell'analisi tecnico normativa, della valutazione di impatto della regolamentazione e dei provvedimenti di semplificazione;
 - c) rilascia sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento il parere, per i profili di competenza;
 - d) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Consiglio regionale, anche ai fini dell'attività di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica e monitora i provvedimenti di iniziativa non governativa all'esame del Consiglio regionale;
 - e) assicura il supporto, per quanto concerne gli aspetti di natura giuridico-normativa, relativamente ai rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - f) assicura il supporto, in raccordo con il Capo di Gabinetto, per l'attività di sindacato ispettivo per gli aspetti di natura giuridico-normativa o concernenti i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione;
 - g) svolge attività di consulenza giuridica per il Presidente e per il Capo di Gabinetto, anche su richiesta dei direttori generali;
 - h) assicura il supporto tecnico per l'analisi dei progetti normativi statali e per i rapporti con l'amministrazione statale per gli aspetti di natura giuridico-normativa;
 - i) provvede alla predisposizione delle disposizioni di attuazione del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, con la collaborazione delle strutture amministrative competenti;
 - j) fornisce supporto alle strutture amministrative nella fase ascendente del diritto comunitario e per l'adeguamento della legislazione regionale al diritto comunitario;
 - k) procede all'istruttoria per la proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione;



REGIONE BASILICATA

- l) cura i rapporti con il DAR e il DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di propria competenza, nonché con l'OLI e con uffici legislativi dello Stato e delle altre regioni;
- m) assicura il supporto al Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta e nell'esame preventivo delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta;
- n) cura gli adempimenti connessi al funzionamento della Giunta regionale quale organo collegiale di governo e assolve a tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute e al riscontro dei lavori;
- o) svolge le funzioni di assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta, assicurando il riscontro dei provvedimenti da sottoporre al suo esame in ordine alla spettanza degli atti alla competenza della Giunta, alla conformità con la legislazione europea, statale e regionale, all'adeguatezza della motivazione, alla verifica della sussistenza del visto di regolarità contabile e degli eventuali pareri prescritti, alla coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento della Regione, e fornendo, altresì, assistenza e consulenza alle strutture amministrative proponenti, che ne sono responsabili, in ordine alla correttezza e alla completezza giuridico-formale dei provvedimenti proposti;
- p) gestisce l'iter post-giunta per l'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1 è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente.

3. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1 esercita le funzioni di segretario della Giunta regionale, salvo delega a un dirigente scelto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9.

ART. 5

(Ufficio stampa)

1. L'Ufficio stampa, in attuazione a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti del Presidente e della Giunta regionale con il sistema e gli organi di informazione regionali, nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e cura la rassegna stampa e i servizi giornalistici, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Presidente e della Giunta; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale e di pubblica utilità; collabora a iniziative di



REGIONE BASILICATA

promozione dell'immagine della Regione. L'Ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di Capo ufficio stampa.

2. Il Capo ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, è scelto tra il personale in servizio presso la Giunta regionale, nonché tra soggetti estranei all'amministrazione pubblica, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.

3. L'Ufficio stampa è costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso la Giunta regionale, ovvero in posizione di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche da personale estraneo alla pubblica amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9 la dotazione di personale dell'ufficio è stabilita in dieci unità.

4. Per tutta la durata degli incarichi il Capo Ufficio stampa e i componenti dell'Ufficio stampa non possono esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000.

ART. 6

(Segreteria del Presidente)

1. La segreteria del Presidente cura l'agenda e la corrispondenza, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di quanto necessario per le attività del Presidente, mediante il raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.
2. La segreteria è composta dal Capo segreteria, che la dirige e la coordina, e dalla segreteria tecnica.
3. Della segreteria del Presidente fa parte il segretario particolare del Presidente, che svolge i compiti e le funzioni che il Presidente gli assegna.
4. Il Capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Presidente.
5. La dotazione di personale degli uffici di segreteria è stabilita nel numero massimo di sei unità, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9.

Art. 7

(Consiglieri del Presidente)



REGIONE BASILICATA

1. Per speciali compiti di diretta collaborazione, connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale, il Presidente può, altresì, avvalersi di consiglieri in specifiche materie, in numero non superiore a tre, scelti sulla base di un rapporto fiduciario tra esperti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei settori di competenza, il coordinamento della cui attività e il raccordo con l'Ufficio di Gabinetto è demandato al Capo di Gabinetto.

ART. 8

(Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione)

1. I responsabili degli Uffici di diretta collaborazione sono nominati *intuitu personae* dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del relativo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. I relativi incarichi se non confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente si intendono automaticamente cessati.

ART. 9

(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio regionale o di altri enti, organismi o amministrazioni pubbliche dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite di un contingente complessivo di settanta unità.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati collaboratori, nonché esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente, anche estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato disciplinato da norme di diritto privato o con rapporto di lavoro autonomo anche libero professionale ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in misura non superiore al venti per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 1, di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricevuto e, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, anche sulla base di convenzioni con le Università e altri enti o organismi dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel



REGIONE BASILICATA

conto economico consolidato individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune.

3. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere assegnati dirigenti, anche ai sensi dell' articolo 19, *commi 5-bis e 6*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dell' articolo 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 31 del 2010, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi, che sono conferiti *intuitu personae* in ragione del rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente, concorrono, in tal caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall' amministrazione regionale.

4. Le posizioni relative ai titolari degli uffici di diretta collaborazione e le posizioni dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato all' Ufficio di Gabinetto, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

6. L' assegnazione di personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

ART. 10

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore a quello stabilito, per ciascun incarico, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli incarichi di consigliere di cui all' articolo 7 possono essere remunerati con un corrispettivo omnicomprensivo, determinato dal Presidente, in ragione dell' impegno richiesto e della specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e fermi restando i limiti retributivi fissati per le pubbliche amministrazioni, dalle leggi statali e regionali. I predetti incarichi possono, altresì, essere conferiti a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute e documentate in ragione di ciascun incarico.

3. Ai dirigenti assegnati all' Ufficio di Gabinetto, di cui all' articolo 9, comma 3, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Giunta regionale. In attesa di specifica disposizione contrattuale spetta, altresì, un' indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al quindici per cento dell' intera retribuzione spettante a un dirigente a un dirigente di ufficio di grado C, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all' incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagiati, e della qualità della prestazione individuale.



REGIONE BASILICATA

4. Il trattamento economico del personale a contratto a tempo determinato ovvero con incarico di collaborazione a vario titolo, è determinato, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate dal Presidente all'atto del conferimento dell'incarico.

ART. 11

(Assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione)

1. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.
2. All'assegnazione di unità di personale anche dirigenziale, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni autonomie locali, addette agli uffici di diretta collaborazione provvede, sentito il direttore generale competente per materia, il dirigente responsabile dell'ufficio risorse umane e organizzazione, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.
3. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza.
4. Ai servizi e alle attività di supporto a carattere generale, necessari per l'attività di diretta collaborazione degli uffici di cui al presente decreto, possono essere assegnate ulteriori unità di personale dell'amministrazione regionale, in numero non superiore al dieci per cento del personale assegnato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, su richiesta del Capo di Gabinetto, con le medesime modalità di cui al comma 1.

ART. 12

(Attività gestionale per gli Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente costituiscono un unico centro di responsabilità. La gestione delle risorse umane, strumentali e di bilancio occorrenti al loro funzionamento, compresa la gestione della sede di Roma, è attribuita, in armonia con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che ne delega i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, che li svolge, nel rispetto delle linee di indirizzo ricevute e in raccordo con gli uffici della direzione generale per gli affari generali, la programmazione finanziaria e il bilancio, in posizione di autonomia funzionale.
2. Le competenti strutture amministrative della Giunta forniscono le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione con



REGIONE BASILICATA

priorità rispetto alle altre esigenze di funzionamento dell'amministrazione regionale.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti di bilancio di previsione della Regione.

Art. 13

(Ufficiale rogante della Regione Basilicata)

1. Il dirigente delegato all'attività gestionale per gli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, è anche l'Ufficiale rogante della Regione Basilicata. In tale veste, verificata la regolarità giuridico-formale dei contratti e delle convenzioni nei quali è parte l'amministrazione regionale, ne cura il rogito e gli altri adempimenti connessi alla loro stipulazione, compresa la registrazione e la tenuta del repertorio.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) resta fermo ed è confermato l'incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, conferito con decreto del presidente della giunta regionale 30 aprile 2019, n. prot. 73328/11A1, secondo le previsioni del presente decreto;
 - b) resta fermo ed è confermato il responsabile del Settore legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto, incaricato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2019, n. prot. 97957/11A1, nonché le previsioni ivi contenute. In relazione al nuovo assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto, il predetto responsabile del Settore Legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto che assume le funzioni di responsabile dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del presente decreto;
 - c) resta fermo ed è confermato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del presente decreto, l'incarico di Consigliere per i rapporti con il Parlamento e gli altri organi costituzionali, le autorità indipendenti e le altre istituzioni nazionali dell'Unione europea, nonché il sistema delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, conferito con il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. prot. 97950/11A1;
 - d) resta fermo ed è confermato il direttore dell'Ufficio stampa, in relazione al nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto,



REGIONE BASILICATA

incaricato con la delibera della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 518, che assume le funzioni di Capo dell'Ufficio stampa del Presidente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del presente decreto;

- e) il Capo della segreteria e gli altri componenti della segreteria del Presidente, in relazione al nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto, restano fermi e assumono le funzioni di cui all'articolo 6;
 - f) resta fermo ed è confermato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del presente decreto, l'incarico di consigliere scientifico del Presidente della Giunta regionale conferito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 7 luglio 2020.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, si applicano e continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020.
 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, prot. n. 79404/11A1, ad eccezione dell'articolo 6, e ogni altra disposizione o provvedimento incompatibile con le previsioni del presente decreto.
 4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 2019, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 cessa di essere efficace e applicabile con riferimento all'Ufficio stampa e al portavoce del Presidente della Giunta regionale.
 5. In sede di adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente decreto sono individuate le occorrenti dotazioni finanziarie.
 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 24 ottobre 2020

BARDI